



**COMUNE DI
CASALETTO SPARTANO**

**REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO
DEL COMUNE DI CASALETTO SPARTANO**

Sommario

ARTICOLO 1 – FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 2 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.....	3
ARTICOLO 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE	3
ARTICOLO 4 – DOMANDA DI ISCRIZIONE INCOMPLETA	4
ARTICOLO 5 – DISDETTA	4
ARTICOLO 6 - TARIFFE DI CONTRIBUZIONE.....	4
ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE DAL SERVIZIO	5
ARTICOLO 8 – RIMBORSO DELLE TARIFFE PAGATE	5
ARTICOLO 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	5
ARTICOLO 10 - PIANO DI TRASPORTO	5
ARTICOLO 11 – OSSERVANZA DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DI FERMATA DA PARTE DEI GENITORI O SUOI DELEGATI.....	5
ARTICOLO 12 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI	6
ARTICOLO 13 – COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI ED ACCOMPAGNATORI	6
ARTICOLO 14 – RESPONSABILITA' DEI GENITORI DEGLI ALUNNI	6
ARTICOLO 15 – PUBBLICAZIONE.....	7
ARTICOLO 16 – RINVIO	7
ARTICOLO 17 - DATI PERSONALI E SENSIBILI.....	7

ARTICOLO 1 – FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico essenziale posto a garanzia del primario diritto allo studio, costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 34 della Costituzione.
2. Il presente regolamento disciplina e fissa i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico nel Comune di Casaletto Spartano, esso è istituito a favore degli alunni della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Casaletto Spartano Capoluogo.
3. Il servizio di trasporto scolastico, effettuato in regime di affidamento a terzi, è erogato dal Comune di Casaletto Spartano, tenendo conto della disciplina attualmente vigente, in particolar modo, del D.lgs. 63/2017 e del D.M. 31/01/1997.

ARTICOLO 2 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio è erogato a favore di coloro che ne facciano richiesta ed è destinato agli alunni della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Casaletto Spartano Capoluogo.
2. Ferma la predisposizione annuale del piano di trasporto, il servizio di trasporto scolastico copre, all'andata, il tratto stradale che va dalla residenza dell'utente alla scuola di Casaletto Spartano, al ritorno, il tratto stradale che va dalla scuola di Casaletto Spartano alla residenza dell'utente.
3. Il servizio può essere erogato anche a favore di utenti non residenti nel Comune di Casaletto Spartano che frequentano la scuola di cui al primo comma del presente articolo, previa valutazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e a condizioni che non si creino disfunzioni organizzative all'intero servizio.
4. Il servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 118/1971, sarà garantito in maniera gratuita agli alunni in situazione di handicap. In tale ipotesi dovrà essere presentata apposita richiesta del servizio.
5. Annualmente, il Responsabile dell'Area Amministrativa, conformemente alle risorse disponibili, predisporrà il piano di trasporto, secondo i seguenti criteri:
 - privilegiare la domanda di iscrizione dei residenti;
 - determinare i punti di sosta avendo conto delle esigenze degli utenti e della sicurezza stradale.
6. L'efficacia e l'efficienza del servizio di trasporto scolastico è garantito anche attraverso specifici accordi con le istituzioni scolastiche competenti diretti ad articolare, nel modo più opportuno, gli orari di ingresso e uscita dalla scuola.
7. È assicurata, sullo scuolabus/minibus, sempre la presenza di un accompagnatore, la medesima figura è garantita nel caso in cui, per esigenze organizzative del servizio, si renda necessaria la discesa degli alunni presso la scuola prima dell'orario previsto per l'ingresso.
8. Il trasporto scolastico non si effettua durante l'intervallo mensa nei confronti degli utenti che effettuano il rientro pomeridiano.
9. In caso di entrate posticipate o uscite anticipate del personale docente, ad esempio per assemblee sindacali, scioperi o altre cause, verrà garantito solo il normale servizio quotidiano.

ARTICOLO 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Gli utenti che intendono usufruire del servizio sono tenuti a presentare, annualmente, presso gli uffici comunali competenti, domanda di iscrizione entro il termine che sarà indicato nel relativo avviso pubblico, predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa.
2. Unitamente al modulo di iscrizione, al fine di poter individuare la tariffa da applicare, determinata secondo le modalità dell'art. 6 del presente Regolamento, dovrà essere presentata anche la certificazione ISEE.

3. Al fine di rendere possibile la più ampia partecipazione possibile, il relativo modulo di iscrizione verrà reso disponibile, in tempo utile, presso l'istituto scolastico di Casaleto Spartano Capoluogo, sul sito istituzionale del Comune di Casaleto Spartano e presso gli uffici comunali competenti.
4. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, sempreché il loro accoglimento non comporti sostanziali modifiche organizzative del servizio ovvero degli orari o degli itinerari, e senza aggiunta di altre fermate o attivazione di nuove linee oltre quelle stabilite.
5. Con la compilazione e la sottoscrizione della richiesta di trasporto, i richiedenti si impegnano a rispettare il presente regolamento e ad accettarne tutte le condizioni.
6. In caso di famiglie aventi più figli/e che intendono usufruire del servizio, le domande di iscrizione dovrà essere presentata per ciascuno di essi
7. Se le richieste di iscrizione saranno in numero maggiore dei posti disponibili, verrà approvata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) bambini seguiti dai servizi sociali;
 - b) distanza della sede scolastica dalla residenza;
 - c) situazioni di particolare disagio determinato dalla pericolosità della percorrenza;
 - d) data di presentazione dell'istanza;
 - e) in via residuale in caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte.
8. In sede di presentazione dell'iscrizione, ovvero in momento successivo, i genitori potranno indicare eventuali delegati legittimati a prelevare gli alunni al momento della discesa dalla scuolabus/minibus.
9. Per i soli bambini frequentanti la scuola secondaria di primo grado, anche al momento dell'iscrizione al servizio, potrà essere presentato il modulo di "Discesa autonoma", sottoscritto da entrambi i genitori, che permetterà agli alunni della scuola secondaria di primo grado di poter scendere dallo scuolabus/minibus anche senza che ci sia il genitore o chi per esso pronto a prelevarlo.
10. A seguito della presentazione delle domande gli uffici svolgeranno la doverosa istruttoria volta a verificare l'accogliibilità della richiesta, determineranno, in caso positivo, la tariffa di contribuzione da applicare.

ARTICOLO 4 – DOMANDA DI ISCRIZIONE INCOMPLETA

1. Qualora la domanda pervenga mancante di alcuni elementi ritenuti essenziali, l'ufficio comunale competente procede con la richiesta di integrazione documentale.
2. La domanda non sarà considerata ammissibile ove entro il termine di 7 giorni, decorrenti dalla data di notificazione della richiesta di integrazione, la documentazione mancante non venga fornita.

ARTICOLO 5 – DISDETTA

1. Il soggetto ammesso al servizio può rinunciare presentando apposita comunicazione scritta all'ufficio comunale competente. La disdetta è efficace a decorrere dall'inizio del mese successivo a quello di presentazione della stessa.

ARTICOLO 6 - TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

1. La Giunta Comunale fissa per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere.
2. Le tariffe, conformemente al disposto dell'art. 3 del D. Lgs. 63/2017, verranno determinate in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. Il pagamento della quota di contribuzione avverrà con cadenza mensile, esso pertanto, dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 7 di ciascun mese in cui l'utente usufruisce del servizio.
4. Il pagamento avverrà esclusivamente mediante lo strumento PagoPA.
5. La quota comprende il viaggio di andata e ritorno in relazione al calendario scolastico.

6. E' possibile richiedere il servizio di trasporto in modo parziale (solo andata o solo ritorno ovvero per solo una parte del mese, ad. esempio quindici giorni), l'esercizio di tale opzione non incide sulla determinazione della quota di contribuzione dovuta, la quale, come previsto dal terzo comma del presente articolo, è determinata solo ed esclusivamente tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente. Non si prevede, pertanto, nessun frazionamento della stessa, neanche nel caso in utilizzo parziale del servizio.

ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

1. In caso di mancato pagamento delle quote dovute, l'utente è sospeso dall'utilizzazione del servizio fino ad avvenuta regolarizzazione.

ARTICOLO 8 – RIMBORSO DELLE TARIFFE PAGATE

1. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso in cui l'utente, successivamente al pagamento della quota di contribuzione, relativa ad uno specifico mese, non possa, per qualsiasi ragione, usufruire del servizio di trasporto scolastico.
2. Nessun rimborso è dovuto nel caso di impossibilità a eseguire il servizio di trasporto scolastico per un periodo inferiore a venti giorni ove ciò sia correlato a cause di forza maggiore o caso fortuito.

ARTICOLO 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere sospeso per cause di forza maggiore e in casi eccezionali, rilevano in tali fattispecie, a titolo meramente esemplificativo, condizioni atmosferiche particolarmente avverse e/o calamità naturali.
2. Si applica in dette ipotesi il secondo comma dell'art. 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 10 - PIANO DI TRASPORTO

1. Annualmente, l'ufficio comunale competente, tenendo conto anche delle domande di iscrizione presentate, predisporrà un piano di trasporto generale, il quale, conformemente alle disposizioni attualmente vigenti, indicherà gli orari e le zone in cui avverranno le fermate per la salita, all'andata, e la discesa, al ritorno, degli alunni.
2. Eventuali variazioni temporanee del percorso, dovute a fattori specifici quali svolgimento di lavori e/o impedimenti della rete stradale, verranno tempestivamente comunicati agli utenti che usufruiscono del servizio.

ARTICOLO 11 – OSSERVANZA DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DI FERMATA DA PARTE DEI GENITORI O SUOI DELEGATI

1. Per quanto riguarda i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria dovrà sempre essere presente un genitore o persona delegata, specificatamente individuata, deputata a prendere in carico l'alunno al momento della fermata.
2. Qualora alla fermata prevista, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino (scuola dell'infanzia e scuola primaria) si proseguirà nel giro ed in seguito l'alunno verrà accompagnato presso l'ufficio di Polizia Municipale. L'alunno è sottoposto alla sorveglianza dell'accompagnatore presente sullo scuolabus/minibus, e il maggiore costo di vigilanza sarà a cura dei genitori che hanno omesso il prelevamento.
3. In caso di assenza reiterata da parte dei soggetti preposti al prelevamento del minore, l'utente non potrà più usufruire del servizio.
4. Resta ferma l'autonoma discesa degli alunni della scuola secondaria di primo grado in caso di presentazione del modulo di "Discesa autonoma" sottoscritto da entrambi i genitori.

ARTICOLO 12 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli alunni che usufruiscono del servizio devono:
 - a. trovarsi pronti al momento del prelievo senza provocare attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
 - b. mantenere un atteggiamento corretto ed educato evitando comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui;
 - c. non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto. In particolare, gli alunni:
 - devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere e ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura sporgersi dai finestrini;
 - devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili;
 - devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri passeggeri, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.
2. Nel caso non vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo gli uffici competenti valutano la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto, senza che il genitore o chi per esso, possa reclamare la restituzione della quota di contribuzione pagata.

ARTICOLO 13 – COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI ED ACCOMPAGNATORI

1. Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità.
2. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate.
3. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito, tranne nel caso di cause forze maggiori (incidenti stradali chiusura non preventivata di strada) o caso fortuito.
4. Sullo scuolabus – minibus gli accompagnatori dovranno vigilare sui bambini loro affidati e dovranno far tenere un comportamento corretto ed educato, in modo da non provocare alcun disturbo né agli autisti né agli altri utilizzatori. Cureranno le operazioni di salita e discesa, la loro consegna alla scuola di appartenenza e la loro riconsegna ai genitori o loro delegati.
5. Gli accompagnatori hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori, ovvero delle istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

1. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi ed anche a sé stessi.
2. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione e viceversa compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

ARTICOLO 15 – PUBBLICAZIONE

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente del Comune di Casaleto Spartano, conformemente al disposto del D. Lgs. 33/2013.

ARTICOLO 16 – RINVIO

1. Per ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 17 - DATI PERSONALI E SENSIBILI

1. L'Amministrazione del Comune di Casaleto Spartano utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico. Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.